

FAQ MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR

ATTUAZIONE DEI PIANI

Aiuti di stato

- **È necessario assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato nell'ambito della realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR M2C1 Inv.3.2 Green Communities?**

L'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 - prot. DAR-0010468-A-30/06/2022, emanato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Nucleo PNRR, prevede come unici beneficiari enti pubblici (enti locali territoriali) associati nelle peculiari forme previste dal T.U.E.L.. Con i finanziamenti alle Green Communities l'Amministrazione titolare (DARA) non conferisce aiuti di stato a imprese e a altri operatori economici (cfr. allegato circolare MEF 14 ottobre 2021 n. 21, pag. 19).

In ogni caso, prevedendo fino a nove linee di azione integrate, la complessità delle Green Communities finanziate richiede puntuale valutazione dei singoli interventi da parte dei Soggetti Attuatori. In particolare, nel caso in cui i Soggetti Attuatori si trovino ad interfacciarsi con imprese e/o operatori economici che partecipino allo sviluppo dei piani, le verifiche devono essere finalizzate ad evitare che si conferiscano a tali soggetti vantaggi selettivi anche in via indiretta (aiuti di stato indiretti). In tal senso, l'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 reca all'art. 2 comma 5 uno specifico divieto, ribadito all'art. 6, comma 28 della convenzione di finanziamento sottoscritta da tutti i Soggetti attuatori, secondo cui *“il soggetto attuatore non può conferire, anche in via indiretta, vantaggi selettivi ad operatori economici, indipendentemente se gli stessi siano organizzati o meno in forma d'impresa, onde evitare possibili fenomeni di aiuto indiretto. In presenza di aiuto indiretto il contributo potrà essere revocato.”*

Accordi di collaborazione

- **È possibile ricorrere allo strumento dell'accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 50/2016, per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR M2C1 Inv.3.2 Green Communities?**

In linea generale, è ammissibile il ricorso agli accordi di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 tra enti pubblici per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR M2C1 Inv.3.2 Green Communities, nel rispetto della normativa vigente *pro tempore* in materia di contratti pubblici, il cui rispetto è onere esclusivo del Soggetto attuatore.

Ciò posto, sebbene l'accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 possa configurarsi astrattamente come modello convenzionale di esercizio condiviso di pubbliche funzioni avente lo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra gli enti pubblici coinvolti, si ricorda come l'ampia casistica con cui tale strumento è stato declinato in concreto offra esempi che configurano un comportamento elusivo delle preclusioni poste dalla normativa in materia di concorrenza e contratti pubblici.

Quanto sopra è stato evidenziato dall'ANAC nella Delibera 179/2023 del 03.05.2023, avente ad oggetto l'affidamento di servizi da un Ente territoriale in favore di Enti universitari. In particolare, la Delibera ANAC citata riporta la seguente massima *“il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui tale contratto non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”* (Corte di Giustizia CE sentenza 19 dicembre 2012, n.C-159/11).”. I Soggetti attuatori che intendano ricorrere alla modalità di affidamento di lavori e/o servizi nelle modalità accennate dovranno quindi compiere una scrupolosa istruttoria per la valutazione della compatibilità della predetta modalità di affidamento con la vigente normativa in materia, motivandone in maniera precisa e dettagliata l'eventuale adozione.

Condizionalità PNRR

- **Come si attua il rispetto della parità generazionale e di genere per l'affidamento di servizi tecnici a singoli professionisti nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del PNRR M2C1 Inv.3.2 Green Communities?**

Con riferimento all'art. 47 comma 4 del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e alle “Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione delle persone con disabilità [...]” adottate con decreto del Presidente del Consiglio il 7 dicembre 2021, l'affidamento di incarichi professionali, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, da parte di un Soggetto attuatore ad un singolo professionista non è sottoposto ai vincoli assunzionali di genere o generazionali, in quanto detti vincoli si applicano esclusivamente a nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione dei contratti, perfezionati con contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale (cfr. pag. 133 delle Linee guida in argomento, pubblicate in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021).

Come conseguenza, i vincoli assunzionali di genere o generazionali trovano invece applicazione nel caso in cui lo stesso singolo professionista proceda all'assunzione di personale subordinato funzionale a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato, oltre ad essere tenuto all'applicazione dei commi 3 (relazione di genere), 3 bis (certificazione e relazione sul rispetto della l. 68/1999) del già citato art. 47 D.L. 77/2021, fermo restando le deroghe previste dal comma 7 del medesimo articolo.